



Comune di Nole

Città Metropolitana di Torino

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PERIODO 01.09.2019 – 31.08.2022. CIG: 79716616C2.

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Il presente capitolato d'oneri regola i rapporti contrattuali relativi alla concessione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la materiale affissione dei manifesti, in conformità con le disposizioni normative vigenti e dei regolamenti comunali in materia.
2. Il Concessionario, con l'assunzione della gestione, subentra al Comune in tutti i diritti, privilegi ed obblighi ad esso spettanti per il funzionamento del servizio, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti con propri capitali, mezzi e personale.
3. Il Comune trasferisce al concessionario del servizio le "potestà pubbliche" relative alla gestione del servizio stesso, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e Regolamenti comunali e dal presente capitolato, ai quali il Concessionario è tenuto ad attenersi.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, le condizioni saranno riviste di comune accordo tra le parti qualora intervenissero disposizioni legislative che dovessero variane i presupposti fondamentali.

ART. 2 – CRITERI PREMIALI IN SEDE DI GARA

1. I criteri premiali da applicare al progetto tecnico di organizzazione, per i quali la Commissione attribuirà il relativo punteggio fino al massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Recapito sul territorio con indicazione di: 1. Ubicazione 2. Orario di apertura al pubblico con individuazione di un recapito sostitutivo per i periodi di ferie 3. Dotazioni informatiche - collegamento internet 4. Mezzi di pagamento dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni messi a disposizione dell'utenza presso il recapito inclusi strumenti di pagamento telematici.	20
2	Modalità di organizzazione e gestione del servizio dovranno essere precisate in dettaglio le caratteristiche di esecuzione del	35

	servizio suddivise nei seguenti sub-elementi: 1. personale da impiegare (numero, mansioni, professionalità, formazione, max punti ecc.)..... 12 2. attività consegna del materiale da affiggere con indicazione specifica del personale reperibile a disposizione, dell'orario di reperibilità telefonica; modalità di espletamento del servizio sul max punti territorio..... 15 3. modalità di pagamento messe a disposizione dei contribuenti, caratteristiche del sistema informativo e modalità di interscambio dati con il Comune, modulistica utilizzata max punti 8	
3	Iniziative e progetti di recupero evasione (repressione abusivismo e gestione del coattivo con relative figure professionali addette; procedimenti ed iniziative da utilizzare per l'accertamento e la riscossione delle imposte oggetto della gara)	15

Non saranno ammessi alla valutazione dell'offerta economica i concorrenti che non raggiungono un punteggio complessivo relativo al progetto tecnico di almeno 40 punti.

I criteri valutativi dell'offerta economica sono i seguenti:

- a) l'aggio posto a base di gara su cui dovrà essere effettuato un unico ribasso, pena l'invalidità dell'offerta, è pari al 45%. Non sono ammesse offerte alla pari o in rialzo. Per l'attribuzione del punteggio relativamente all'aggio offerto, la Commissione attribuirà alla migliore offerta ovvero al concorrente che avrà offerto l'aggio più basso, il massimo del punteggio (punti 20), mentre per le restanti offerte si procederà con la seguente modalità:

$$X = \frac{20 \times Ab}{A}$$

Dove:

X = Punteggio raggiunto

20 = Punteggio massimo attribuibile

Ab = Aggio % più basso offerto tra tutti i concorrenti

A = Aggio % offerto

- b) il minimo annuo garantito a favore del Comune, al netto dell'aggio, non potrà essere inferiore ad € 7.300,00 annui, pena l'invalidità dell'offerta ed esclusione del concorrente. Non sono ammesse offerte in ribasso. Per l'attribuzione del punteggio relativamente al minimo garantito, la Commissione

attribuirà alla migliore offerta ovvero al concorrente che avrà offerto il minimo garantito più elevato a favore del comune, il massimo del punteggio (punti **10**), mentre per le restanti offerte si procederà con la seguente modalità:

$$Y = \frac{10 \times M}{Mb}$$

Dove:

Y = Punteggio raggiunto

10 = Punteggio massimo attribuibile

Mb = Minimo garantito più elevato offerto tra tutti i concorrenti

M = Minimo garantito offerto preso in considerazione

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il corrispettivo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale che spetterà al concessionario nella misura risultante nella gara.
2. L'aggio va commisurato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi titolo per imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, comprensivi di sanzioni ed interessi.
3. L'aggio posto a base di gara su cui dovrà essere effettuato un unico ribasso è pari al 45 %.
4. Al Concessionario sarà interamente devoluto quanto previsto dall'art. 22, comma 9, del D.Lgs. 507/1993 a compensazione dell'obbligo inderogabile di massima tempestività nell'esecuzione della commissione e quale rimborso per gli evidenti maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
5. Il Concessionario garantisce in ogni caso al Comune l'introito, determinato da quanto previsto per l'applicazione delle tariffe di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, oltre ad eventuali relative maggiorazioni e/o sanzioni, di un minimo garantito annuo, al netto dell'aggio di riscossione, nella misura risultante dalla gara, che non potrà in nessun caso essere inferiore a € 7.300,00 per ogni anno di concessione e per tutta la durata della concessione, tale importo è posto quale base di gara al rialzo, pertanto a seguito dell'aggiudicazione sarà sottoposto a rideterminazione.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, unica ed inscindibile per i servizi affidati, avrà la durata di tre anni a decorrere dal 01/09/2019 e fino al 31/08/2022 e si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l'inizio del servizio al 1° settembre 2019 anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.
2. E' consentita una proroga tecnica del contratto in essere, ai sensi dell'art.106 c.11 del D.Lgs. n.50/2016, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto ed a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi.
3. E' escluso qualsiasi rinnovo tacito o comunque automatico.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione contrattuale per identico periodo, ai sensi dell' articolo 63 comma 5 del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 13, del D.L. 95/2012 come convertito dalla Legge n. 135 del 07/08/2012, il Comune ha diritto di recedere dal contratto nel caso in cui i parametri delle eventuali convenzioni successivamente stipulate da Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto già stipulato e l'assegnatario non acconsenta ad una modifica.
6. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto, senza obbligo di pagamento da parte del

Comune di alcuna indennità o compartecipazione, qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione della concessione ovvero la soppressione dell'imposta e dei diritti oggetto del presente capitolato, ovvero la sottrazione ai Comuni della relativa gestione.

7. La gestione del servizio di cui al presente capitolato non verrà altresì data in concessione ed il relativo contratto non verrà stipulato qualora alla data del 01/09/2019, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, entri in vigore l'Imposta municipale secondaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA) e del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
8. In caso invece di introduzione dell'Imposta municipale secondaria in data successiva al 01/09/2019, la concessione si intenderà risolta di pieno diritto a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo tributo, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione.

ART. 5 – VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE

1. La riscossione delle entrate di cui al presente capitolato deve essere effettuata mediante l'apertura di un conto corrente di riscossione intestato al concessionario e dedicato alla riscossione delle suddette entrate del Comune di Nole, sul quale devono affluire tutte le somme riscosse.
2. Il riversamento dal conto corrente di riscossione sul conto corrente di tesoreria del Comune delle somme riscosse, al netto dell'aggio di competenza, deve avvenire in rate trimestrali scadenti il decimo giorno del mese successivo a quello del mese di riferimento.
3. L'importo versato non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata di € 1.825,00 salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.
4. Il concessionario deve redigere e trasmettere al Comune, i rendiconti trimestrali, alla scadenza di ogni decade del mese successivo, ed il rendiconto annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con indicazione degli importi distinti nelle sue componenti (importo lordo, aggio ed importo netto) e per tipologia di entrata.
5. Insieme con i versamenti trimestrali ed entro lo stesso termine, la società concessionaria consegnerà al Comune la quietanza del Tesoriere Comunale e la rendicontazione particolareggiata riferita alla gestione del servizio e circoscritta al trimestre di riferimento. Tale rendicontazione dovrà comunque indicare i seguenti elementi:
 - nominativo del contribuente come risultante in modo univoco dall'atto di autorizzazione;
 - ubicazione, dimensioni, caratteristiche e numero identificativo dell'impianto pubblicitario;
 - somma pagata, distinta nelle sue componenti;
 - estremi del pagamento;
 - causale del pagamento;
 - riferimenti dei bollettari e/o dei registri istituiti a norma di legge.
6. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario si applicano, oltre alla penalità di cui al successivo articolo 20, gli interessi di legge. Protraendosi il ritardo del versamento oltre i sei mesi, il Comune provvederà a rivalersi sulla garanzia del concessionario e potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo articolo 22.
7. Il Concessionario non avrà alcun diritto di dedurre l'importo delle commissioni per le quali non avesse eventualmente effettuato il relativo incasso, essendo ciò a tutto suo rischio e pericolo.
8. Il concessionario è considerato Agente Contabile esterno del Comune e come tale entro il 31 gennaio successivo ad ogni anno solare deve rendere conto delle somme gestite, secondo le modalità previste la normativa vigente.
9. Il concessionario si assume gli obblighi posti a proprio carico, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.

136 del 13 agosto 2010, di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando obbligatoriamente gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché l'indicazione in fattura del CIG relativo all'affidamento in oggetto. L'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

10. L'aggio deve essere fatturato con l'obbligo di applicazione del sistema della fatturazione elettronica a favore della Pubblica Amministrazione, la fattura, trasmessa in forma elettronica.

ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A tutela dell'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni assunte o dalla non regolare esecuzione del servizio, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere o perdere durante la gestione in concessione per fatto del Concessionario o di un suo dipendente, il concessionario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia fidejussoria il cui ammontare, determinato ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, deve essere pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia dovrà avere validità per tutta la durata della concessione e dovrà essere costituita secondo le modalità di cui all'art. con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3,.
4. La citata garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. Il Comune ha facoltà di procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad esecuzione sulla garanzia in caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario.
6. La garanzia deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione; il Concessionario, entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica di apposito avviso, è tenuto al reintegro della garanzia qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione comunale; in caso di mancato reintegro, previa messa in mora, il concessionario decade dalla concessione.
7. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, l'Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.
8. Resta salva ogni ulteriore azione da parte dell'Amministrazione, qualora tale garanzia risultasse insufficiente.
9. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
10. Alla scadenza della concessione la garanzia verrà svincolata nei modi di legge, dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio oggetto della presente concessione è affidata in esclusiva alla Società/Ditta concessionaria, tale servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e come tale per alcun motivo può essere sospeso od abbandonato, fatte salve le cause di forza maggiore eventualmente previste dalla normativa vigente.
2. L'aggiudicatario si impegna a fornire al Comune:
 - a. Gestione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la gestione del contenzioso, in ogni ordine e grado, e del servizio di rendicontazione e di riversamento delle somme spettanti al

Comune.

- b. La gestione è affidata al concessionario, che vi provvede a proprie cure e spese, sia per quanto attiene all'esecuzione delle attività inerenti la riscossione e l'accertamento delle relative entrate, sia per quanto attiene gli impianti per le pubbliche affissioni, curandone l'installazione, la manutenzione e l'eventuale sostituzione.
- c. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi, e dalla data di formale affidamento, assume la completa responsabilità del servizio, con la qualifica di funzionario responsabile. Deve pertanto nominare e comunicare al Comune il nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n.507/93, a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del servizio in concessione.
- d. Lo stesso aggiudicatario è direttamente responsabile degli atti emessi e risponde di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, l'elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti ammessi e delle procedure intraprese, devono essere curati e firmati direttamente da un proprio funzionario responsabile.
- e. Il soggetto aggiudicatario deve individuare un proprio rappresentante al fine di tenere costantemente i contatti con il Servizio Tributi.
- f. Il concessionario deve altresì nominare propri agenti della riscossione e propri agenti notificatori per lo svolgimento delle relative attività di riscossione e notifica degli atti.
- g. Il concessionario deve fornire chiarimenti su eventuali esposti concernente la gestione del servizio e seguire l'iter procedurale dei contenziosi, in ordine alle opposizioni avverso i provvedimenti di accertamento tributari e gli atti emessi a carico dei contribuenti. Il concessionario è pertanto legittimato a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti le entrate oggetto della concessione.
- h. Il concessionario subentra in tutte le posizioni dei concessionari precedenti, con obbligo di concludere l'iter di tutti gli atti, relativi a periodo antecedenti all'inizio della concessione, compreso l'eventuale contenzioso già instauratosi e la riscossione coattiva di entrate affidate in anni precedenti.
- i. La gestione deve avvenire tramite sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, capace di consentire una rapida rendicontazione della gestione contabile, una dettagliata visualizzazione della posizione dei singoli contribuenti, e garantire l'estrapolazione e la stampa di dati e report statistici o previsionali connessi a modifiche dovute a cambi normativi e/o tariffari.
- j. Il concessionario deve attivare un proprio sito internet o in alternativa concordare le modalità per inserire nel sito del Comune le informazioni necessarie al fine del corretto assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.
- k. L'affidatario deve predisporre un accesso alla procedura informatica utilizzata, dal quale consentire all'Ente, in qualsiasi momento, la consultazione dello stato di avanzamento delle pratiche in carico ad ogni singolo contribuente, nonché lo stato delle riscossioni e dell'attività di recupero dell'evasione.
- l. Il concessionario si impegna a trasmettere, alla fine del mese di gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente che espliciti i risultati gestionali, ivi compresa l'attività di accertamento svolta.
- m. E' fatto divieto all'aggiudicatario del servizio di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza del contratto.
- n. Il concessionario, alla scadenza della concessione, deve consegnare al Comune o al concessionario subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per il proseguimento dei procedimenti medesimi, delegandolo, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto. Di tale recupero beneficerà il Comune o il concessionario subentrante.
- o. Il concessionario deve inoltre consegnare al Comune, alla data di scadenza o risoluzione del contratto, tutti gli atti e documenti utilizzati per lo svolgimento del servizio, in caso

contrario, il Comune può rivalersi sulla cauzione prestata.

3. L'erogazione dei servizi da parte del Concessionario deve avere carattere di regolarità, puntualità, continuità e completezza e deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, costituenti obbligazione minima inderogabile, e delle norme contenute nel D. Lgs. 507/1993. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto, quale servizio pubblico e pertanto, per nessuna ragione, potranno essere sospese od abbandonate, salvo i casi di forza maggiore.
4. Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dagli artt. 7 e 10 del D.M. 289/2000.
5. Il servizio dovrà essere svolto conformemente al progetto di gestione, che verrà formulato e prodotto in sede di offerta.
6. Servizio pubbliche affissioni:
 - a. Le affissioni devono essere eseguite esclusivamente dal concessionario che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerando in toto il Comune.
 - b. E' compito del concessionario controllare che le richieste siano complete in ogni parte essenziale e soprattutto per quanto riguarda il messaggio pubblicitario, che non deve avere contenuti lesivi e discriminatori, ed il relativo periodo di esposizione.
 - c. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro in calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 5 giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
 - d. Il concessionario deve rimuovere con la massima sollecitudine e comunque non oltre 10 giorni tutte le affissioni che siano state eseguite fuori dagli appositi spazi, anche se esposte abusivamente da ignoti; dovrà inoltre provvedere al recupero dell'imposta con le eventuali sanzioni ed addebiterà ai responsabili dell'esposizione abusiva, qualora individuabili, la somma ulteriore di € 25,00 per ciascun manifesto, a titolo di recupero spese per la de-affissione.
 - e. Il concessionario deve garantire una tempestiva comunicazione al fine di eseguire le affissioni degli annunci. Qualora si tratti di annunci mortuari relativi a decessi che dovessero verificarsi nei giorni festivi e di sabato, gli stessi potranno essere affissi nello stesso giorno direttamente dalle agenzie di pompe funebri esclusivamente negli appositi spazi ad essi riservati. Coloro che si avvalgono di tale facoltà dovranno provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'avvenuta affissione al concessionario, ed al pagamento del diritto dovuto con esclusione del diritto d'urgenza, che verrà invece richiesto a coloro che lo effettueranno in ritardo rispetto a quanto disposto, o per i mancati versamenti.
 - f. Per le riduzioni e le esenzioni dei diritti affissionali si applicano le disposizioni normative ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n.507/93.
 - g. Il concessionario si impegna a provvedere a proprie cure e spese all'affissione di tutti i manifesti comunali, nonché degli altri enti espressamente indicati all'art.21 del D.Lgs. n.507/93.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario con il presente contratto si obbliga a:
 - a. osservare ed applicare, oltre alle vigenti norme legislative in materia, le disposizioni del presente capitolato d'oneri, costituenti obbligazione minima inderogabile, le disposizioni previste dal vigente "Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e applicazione della imposta sulla pubblicità", nonché le tariffe approvate dal Comune;
 - b. gestire l'imposta comunale sulla pubblicità con invio ai contribuenti dei bollettini in tempo utile per il pagamento dei medesimi alle scadenze previste;
 - c. nominare, segnalandolo al Comune, il "Funzionario responsabile" di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 507/1993, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività

- organizzativa e gestionale del pubblico servizio;
- d. provvedere all'accertamento (con la sottoscrizione dei relativi avvisi), alla riscossione, anche coattiva (con la sottoscrizione delle relative ingiunzioni fiscali) e al recupero dei tributi evasi, con effettuazione di censimento sul territorio anche per gli anni pregressi recuperabili nei termini decadenziali di legge. Il Concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge;
 - e. curare tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali;
 - f. in caso di reclami da parte degli utenti, trasmetterne copia al Servizio Finanziario del Comune che si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni in merito e adottare i conseguenti provvedimenti;
 - g. consegnare entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il conto della gestione dell'agente contabile;
 - h. gestire il servizio con sistemi idonei a costituire e aggiornare una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti. Di tale archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione dovrà essere trasmessa copia al Comune entro il 31 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati;
 - i. tenere costanti contatti con l'ufficio comunale competente;
 - j. non addebitare spese ai contribuenti, ad eccezione di quelle relative a spese postali;
 - k. denunciare al Comando di Polizia Municipale tutti i casi che incorressero nell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 507/1993;
 - l. provvedere, a proprio carico ed in esenzione di spese e diritti o imposte, a tutte le affissioni dei manifesti di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 507/1993. Il Concessionario è obbligato a dare immediata esecuzione alle richieste di affissione del Comune, specialmente quando si tratta di oggetti urgenti, come avvisi funebri, avvisi di convocazione, manifesti di Autorità, ecc. curando che l'affissione duri per tutto il tempo richiesto e negli spazi indicati dal Comune stesso;
 - m. provvedere alla copertura dei manifesti scaduti, curare la cancellazione delle scritte sui muri, nonché l'immediata defissione del materiale abusivamente affisso (in modo che sia privato di efficacia pubblicitaria) e la corrispondente riscossione dei relativi diritti con addebito delle spese sostenute;
 - n. rispettare, per tutta la durata del contratto, le regole sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
 - o. ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 507/93;
 - p. condurre entro 3 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale.

ART. 9 – INFORTUNI E DANNI – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario agisce in nome proprio e sotto la propria responsabilità. Il Comune rimane sollevato da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione o derivante da inadempienza del Concessionario.
2. Il Concessionario pertanto, in ogni caso, risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico, il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

ART. 10 – VARIAZIONI DI TARIFFE

1. Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni.
2. In conformità alle norme di legge e regolamentari, il Concessionario si obbliga ad accettare tutte le disposizioni e le variazioni sia di tariffa sia di regolamento che possono essere emanate dallo Stato, dal Comune o da qualsiasi altra Autorità autorizzata a provvedere in materia secondo l'ordinamento, senza poter pretendere eventuali riduzioni dell'importo minimo garantito, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. Qualora nel corso della concessione si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, ovvero il passaggio da I.C.P. a C.I.M.P. come esplicitato al comma 4 dell'art. 2, l'aggio, il minimo garantito e la garanzia convenuti dovranno essere ragguagliati in aumento o in diminuzione sempre che le suddette variazioni superino la percentuale del 10% (dieci per cento).

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. Per tutte le vertenze che dovessero insorgere tra il comune e la Società concessionaria, sia durante la concessione sia al suo termine, competente è il Foro di Ivrea.

ART. 12 – SUB-APPALTO

1. Il sub appalto è consentito ai sensi dell'art. 174 del d.lgs 50/2016.

ART. 13 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Tutte le spese di gestione del servizio, le spese di contratto e quelle ad esse successive e conseguenti, nonché quelle dei locali, del personale, dei mobili, suppellettili e arredi, degli stampati, dei registri e dei bollettari (tutti intestati: "Comune di Nole – Servizio Riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni"), del materiale di cancelleria, delle tasse o imposte ecc., per l'esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata, saranno a completo ed esclusivo carico della ditta concessionaria.
2. L'atto contrattuale è esente da registrazione ai sensi della Tabella art. 5 – Allegato B – di cui al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 trattandosi di atto relativo a concessione di imposte e tasse.

ART. 14 – REGISTRI E STAMPATI

1. Il Concessionario dovrà attenersi, in modo puntuale e dettagliato, alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.
2. Il Concessionario dovrà essere provvisto, a sue spese, di tutti gli stampati, i registri, i bollettari ed ogni altro materiale che sia necessario all'espletamento del servizio; è esclusa altresì ogni possibilità di richiesta di rimborso spese ai contribuenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Per ogni riscossione il Concessionario deve rilasciare al contribuente specifica quietanza prelevata dal relativo bollettario madre-figlia, con scrittura a ricalco. I bollettari, prima di essere utilizzati, dovranno essere vidimati e bollati dal Comune nei modi di legge. Della consegna dei bollettari sarà tenuto apposito registro di carico e scarico.
4. Il Concessionario conserva i bollettari delle riscossioni e li esibisce ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze 26 Aprile 1994, il Concessionario, allo scadere dei termini contrattuali, è tenuto a consegnare all'Amministrazione Comunale la documentazione della gestione contabile della concessione.

ART. 15 – IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. Il Concessionario prende in consegna dal Comune, nello stato in cui si trovano, tutti gli impianti e le attrezzature delle pubbliche affissioni esistenti sul territorio comunale.
2. Il Concessionario si impegna a:
 - a. riconsegnare alla scadenza del contratto, in stato di buona manutenzione, gli impianti di proprietà comunale;
 - b. effettuare la manutenzione, a proprie cure e spese, agli impianti pubblicitari di cui sopra;
 - c. mantenere costantemente affissa, su ciascun impianto, una targa recante la scritta “Comune di Nole” ;
 - d. provvedere a proprie spese alla rimozione di eventuali impianti di affissione abusivi o in stato di degrado ed alla loro sostituzione con nuovi impianti;
 - e. installare, a proprie spese, eventuali ulteriori impianti che, per sopravvenuti obblighi di legge, dovessero essere posizionati nel territorio comunale;
 - f. non effettuare affissioni fuori degli appositi spazi stabiliti.
3. Le modalità di intervento di cui al comma precedente costituiscono l’obbligazione minima inderogabile.
4. La fornitura degli impianti per affissione costituisce un progetto operativo valutabile in sede di gara. Pertanto è ad esso che si deve fare riferimento per quanto riguarda il settore affissionistico. Fanno carico al Concessionario eventuali canoni di indennizzo per l’occupazione di facciate e spazi sui quali siano applicati impianti pertinenti al servizio di pubbliche affissioni, fatta eccezione per quelli affissi negli edifici di proprietà comunale o collocati su suolo pubblico.
5. L’Amministrazione avrà sempre la facoltà di prescrivere mutamenti di collocazione degli impianti pubblicitari. Il Concessionario dovrà provvedere anche all’installazione, a sua cura e spese, di tutti quegli impianti che il Comune riterrà necessari per soddisfare le esigenze del Servizio delle Pubbliche Affissioni, in aggiunta a quelli esistenti. L’integrazione dovrà aver luogo entro il termine che verrà stabilito dal Comune e alle condizioni che verranno concordate tra le parti.
6. Tutti gli impianti installati dal Concessionario nel corso della gestione, rimarranno alla scadenza del contratto, di proprietà del Comune con l’intesa che il Concessionario non potrà pretendere, nei riguardi del Comune concedente, alcun corrispettivo e/o indennizzo per la loro fornitura.

ART 16 – RICHIESTE DI AFFISSIONI

1. Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite, rispettandone l’ordine cronologico, con la massima sollecitudine possibile, e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità.
2. Il Concessionario dovrà garantire il servizio delle pubbliche affissioni almeno cinque giorni alla settimana, fatte salve le urgenze.
3. Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al Concessionario il quale vi provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.
4. I reclami degli utenti riguardanti le affissioni si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della commissione.
5. Il Concessionario potrà ricevere pagamenti sia per imposta comunale sulla pubblicità che sui diritti di affissione in forma globale attenendosi alle tariffe di legge in vigore.
6. Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti.
7. Il Comune, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà il necessario ausilio ai fini della regolarità del servizio medesimo.

ART. 17 – PERSONALE

1. Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale, ovvero con personale incaricato dal medesimo, che dovrà essere idoneo all'espletamento dello stesso e munito di tessera di riconoscimento. Tale condizione costituisce obbligazione minima inderogabile.
2. Il personale da adibire al servizio stesso (numero addetti, mansioni, professionalità, formazione, ecc.) costituisce un progetto operativo valutabile in sede di gara. Pertanto è ad esso che bisogna fare riferimento in tema di personale.
3. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra il Concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.
4. Il Comune è sollevato da ogni onere e responsabilità diretti o indiretti connessi o conseguenti all'assunzione e all'impiego del personale della ditta concessionaria, il quale al termine della gestione cesserà dalle funzioni, senza poter vantare diritto alcuno nei confronti del Comune per nessuna ragione.
5. Il Concessionario non avrà diritto di rivalsa alcuna verso il Comune, anche in caso di maggiori oneri per le retribuzioni sostenuti durante il periodo di concessione del servizio.
6. Il personale dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le Autorità. L'Amministrazione Comunale avrà il diritto di chiedere e ottenere la sostituzione di coloro che non osservino siffatto contegno.
7. Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile il Concessionario, escluso i comportamenti dolosi di cui risponderà il singolo addetto.
8. L'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere all'integrale applicazione a favore del suddetto personale delle condizioni normative ed economiche stabilite dal CCNL di categoria, sulla base delle effettive prestazioni svolte nonché l'iscrizione del personale stesso agli enti previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
9. L'aggiudicatario deve assicurare l'osservanza di tutte le normative presenti e future relative alla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro, assicurazioni, tutela sociale e previdenziale, prevenzione malattie professionali. Nell'esecuzione del lavoro l'aggiudicatario deve adottare di sua iniziativa tutte le cautele e i provvedimenti necessari, compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza ed antinfortunistica, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale, da cui rende sollevata e indenne l'Amministrazione appaltante.
10. L'aggiudicatario deve fornire a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante la certificazione dimostrativa della formale assunzione del personale impiegato, della loro iscrizione nel ruolo previdenziale ed assistenziale prescritto dalle leggi e della relativa regolarità della posizione contributiva, nonché il numero di matricola Inail per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
11. Il personale in servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. Il concessionario è designato quale responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE n.676/2016, con l'obbligo di adottare le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento dell'attività oggetto della predetta concessione.
12. Il concessionario, con riferimento alle prestazioni in oggetto, si impegna ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta dei dipendenti pubblici, secondo quanto previsto dal "Codice di comportamento del Comune di Nole". La violazione dei predetti obblighi può costituire causa di risoluzione del contratto in essere. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sull'osservazione delle suddette norme ed in caso di accertate violazioni, contestate per iscritto, la concessionaria dovrà presentare entro dieci giorni le sue controdeduzioni. Qualora le stesse risultassero non presentate o non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, con rivalsa di eventuali danni derivanti dall'inadempienza.

ART. 18 – ALTRI OBBLIGHI INERENTI LA CONCESSIONE

1. Il Concessionario, per l'espletamento del servizio, individuerà a propria cura e spese, un apposito recapito o ufficio sito sul territorio del Comune di Nole, munito di linea telefonica, fax e posta elettronica.
2. L'individuazione della sede deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio della gestione, in attesa di trovare una sede adeguata il concessionario ha comunque l'obbligo di garantire la prestazione dei servizi a favore degli utenti, attivando da subito un contatto telefonico per fornire tutte le informazioni necessarie.
3. Il mancato individuazione della sede entro i termini sopra indicati, comporterà l'immediata decadenza dalla gestione.
4. Dovranno essere garantite almeno 20 ore di apertura settimanali. In aggiunta deve essere garantito il servizio di ritiro su chiamata, all'esterno dell'ufficio dovranno essere esposti gli orari di apertura al pubblico. Le tariffe per ogni singolo tributo-entrata, devono essere esposte nei locali dell'ufficio locale allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.
5. Il Concessionario deve eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso detto ufficio o recapito ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso il medesimo si intenderà fatta alla Società concessionaria. Tale domicilio non potrà essere individuato nella sede comunale o presso altri uffici distaccati del Comune.
6. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti la modulistica necessaria, quali a titolo esemplificativo, modelli dichiarativi, istanze per rimborsi e rateazioni; nonché le tariffe ed i regolamenti che disciplinano le entrate in concessione. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo da collegamento con gli uffici comunali, e acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire risposte e chiarimenti tempestivi all'utente.
7. Il concessionario deve allestire una linea telefonica, onde consentire agli utenti di prendere contatto diretto con il proprio personale, addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione ai termini ed alle modalità di pagamento.
8. Il concessionario deve inviare, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine del pagamento, a tutti i contribuenti tenuti al versamento dell'IMPOSTA DI PUBBLICITA' PERMANENTE, una comunicazione di invito al pagamento, allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni, che deve essere accompagnata da appositi documenti per poter effettuare il pagamento di quanto dovuto, esplicitando termini e modalità. Resta inteso che le spese di stampa e postalizzazione del predetto invito di pagamento, nonché di altre eventuali comunicazioni ai contribuenti, sono a carico del concessionario.

ART. 19 – ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli Uffici Comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.
2. Il servizio di ispezioni e controlli è affidato al Comune a cui spetta effettuare sia la vigilanza sulla regolarità delle affissioni e della pubblicità sia il controllo all'interno dell'Ufficio del Concessionario.
3. L'Amministrazione comunale può procedere, in qualunque momento e senza preavviso, a mezzo dei propri organi, ad ogni forma di controllo e di esame degli atti relativi alla gestione disponendo, pertanto, verifiche, ispezioni ecc. dei quali verrà redatto apposito verbale.
4. Il Concessionario non potrà rifiutarsi di sottoporre i documenti ad ispezione né rinviarne il momento e dovrà attenersi a tutte le istruzioni e disposizioni che l'Autorità Comunale ritenesse opportuno di impartire per una migliore efficienza del servizio.
5. Il Concessionario è inoltre tenuto a fornire al Comune tutte le notizie, statistiche, informazioni, documenti, dati e chiarimenti che gli saranno richiesti.
6. Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo P.E.C. al Concessionario, che potrà rispondere entro dieci giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e attiverà le azioni ed i provvedimenti che

riterrà adeguati.

ART. 20 – PENALITA'

1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà, per ciascuna violazione accertata, all'applicazione di una penalità variabile da un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre alle spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o mal effettuati.
2. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 19.
3. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può procedere avvalendosi della garanzia prestata dal Concessionario. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza.
4. Dopo tre formali contestazioni per violazioni accertate di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale potrà sospendere l'esecuzione e dichiarare risolto il contratto.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
2. I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
3. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
5. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
6. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
7. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati.
8. Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
9. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute

ART. 22 – DECADENZA E RISOLUZIONE

1. Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi:
 - a. cancellazione dall'albo (art. 11 D.M. 289/2000);
 - b. mancata stipula del contratto o mancato inizio del servizio alla data fissata;
 - c. ritardo superiore a sei mesi nel pagamento delle rate del canone;
 - d. inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri o grave inadempimento delle clausole del contratto da parte della ditta concessionaria;
 - e. mancato versamento o mancato reintegro della garanzia stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - f. gravi abusi o irregolarità nella gestione;
 - g. fallimento ovvero sottoposizione a concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale;
 - h. violazione dei divieti di cessione e sub-appalto di cui all'art. 12.
2. Il gestore decaduto cessa, con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di liquidazione, accertamento e riscossione. Allo scopo, il Responsabile del Servizio Finanziario diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.
3. La decadenza dalla gestione comporta l'incameramento della garanzia, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni e non attribuisce al gestore alcun diritto ad indennizzo.
4. Il contratto, inoltre, potrà essere sciolto, oltre che per le cause ammesse dalla legge, anche per il mutuo consenso delle parti, ai sensi dell'art. 1372 Cod. Civ.
5. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto al rappresentante della società concessionaria, nella contestazione sarà prefissato il termine di 10 giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l'Amministrazione comunale adotterà le determinazioni di propria competenza.
6. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del C.C., nei seguenti casi:
 - a. interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi accertati e per tre giorni anche non consecutivi nel corso di ogni mese;
 - b. applicazione di n. 5 penalità in un semestre qualora si verificassero da parte del concessionario inadempienze o gravi negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla corretta esecuzione del servizio;
 - c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 - d. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - e. cessione di azienda, fallimento dell'impresa ovvero sottoesposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.
7. La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti, diventerà operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione Comunale darà per iscritto alla società concessionaria, presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
8. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave adempimento del concessionario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di procedere ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.n n.50/2016
9. La risoluzione dà diritto all'Amministrazione Comunale a rivalersi su eventuali crediti del concessionario, nonché sulla cauzione prestata e sulle linee di credito dedicate e gli eventuali impianti affissionali installati dal concessionario, passeranno gratuitamente nella proprietà del Comune, senza alcuna formalità procedurale e senza diritto al risarcimento economico od indennizzo di sorta.
10. La risoluzione dà altresì diritto all'Amministrazione Comunale di affidare a terzi l'esecuzione

del servizio in danno alla società concessionaria, con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalle stesse rispetto a quello previsto nel contratto.

11. Nei casi di cui al presente articolo è facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti.

ART. 23 - NORME DI COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE – INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI COMUNALI – TRASPARENZA

1. L'appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Nole (approvato con Delibera Giunta Comunale n. 9 del 23 Gennaio 2014). Tali codici sono consultabili e possono essere scaricati dal sito web www.comune.nole.to.it - Amministrazione Trasparente – Personale – Codice di comportamento DPR 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento previsti nei codici sopra citati per quanto compatibili, comporteranno per l'amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o delle reiterazioni, la stessa sia ritenuta grave. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta il fatto per iscritto al contraente, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Ove queste non fossero accoglibili si procederà alla risoluzione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., i dipendenti dell'Ente che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. L'amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in apposita sezione chiamata "Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, le informazioni relative alla procedura di scelta del contraente con i riferimenti relativi all'affidamento dei lavori, servizi e forniture.

ART. 24 – DUVRI

1. La stazione appaltante ha valutato l'assenza di interferenze significative nello svolgimento del contratto e a tal fine non viene ritenuto necessario allegare un documento di valutazione del rischio (D.U.V.R.I.) relativo a tale aspetto, previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non è ravvisata la sovrapposizione di personale. L'importo degli oneri per la sicurezza è pertanto pari a zero.

ART. 25 – NORME FINALI

1. Il presente Capitolato, parte essenziale della concessione, siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione, dovrà essere allegato ai documenti di gara a pena di inammissibilità dell'offerta.
2. Per quanto altro non previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni di legge e regolamentari in materia di pubblicità e pubbliche affissioni e ogni altra norma di carattere

generale, in quanto compatibile.

3. Tutte le comminatorie e i termini convenuti nel presente contratto operano in pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del Concessionario.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio, ai sensi dell'art.1671 del C.C. e dell'art.109 del D.Lgs. n.50/2016.
5. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, compresa l'imposta di bollo e registrazione, sono a carico società concessionaria. Nessun rimborso o compenso spetterà alle ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in dipendenza delle presente gara.
6. Per quanto non contemplato nel presente capitolato per l'esecuzione in concessione dei servizi in oggetto, si applicano le disposizioni del D.Lg.s. n.50/2016, nonché le norme vigenti in materia.